

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 17 gennaio 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

Statuto della Comunanza agraria Appennino Gualdese.

REGIONE UMBRIA
Provincia di Perugia
Comune di Gualdo Tadino

**STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA
APPENNINO GUALDESE**

(approvato dall'Assemblea degli utenti il 15 settembre 2017)

Capo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE

1. La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha sede nel Comune di Gualdo Tadino è stata costituita in forza di Sentenza della Giunta degli Arbitri di Foligno 14 Maggio 1893.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n° 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n° 332, dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Art. 2

Segni distintivi

1. Lo stemma della Comunanza Agraria Appennino Gualdese è composto da uno scudo con tre bande di rosso all'interno, su sfondo argenteo, sovrastato da una corona e all'esterno in basso da un serto formato da un ramo di quercia ed uno d'alloro, legati da un nastro color rosso.
2. L'uso dello stemma, da parte di chi ne faccia richiesta, può essere autorizzato esclusivamente da apposito verbale del Consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3

SCOPI

1. La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha lo scopo di:
 - A. Curare gli interessi della collettività degli Utenti dei quali assume la rappresentanza legale, davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa e Giudiziaria;
 - B. Provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C. Promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. Promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale ed economico redatto d'accordo col competente organo regionale;
 - E. Amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) La gestione;
 - b) Il miglioramento, mantenimento e manutenzione del patrimonio;
 - c) Lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare lo sviluppo socio economico del territorio.

Art.4

FINALITA' SOCIALI

1. L'Ente, assolto gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della Comunità Locale.

2. L'Amministrazione della Comunità Agraria Appennino Gualdese favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e dei singoli operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi legati allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio portatori di alti valori culturali economici e sociali.
3. L'Amministrazione potrà intervenire con la concessione di contributi, assegnazioni in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni promossi dagli organismi di cui al precedente comma sempre che queste erogazioni siano controllate dall'Amministrazione dell'ente e siano limitate nella misura, in modo tale da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti A,B,C,D e del precedente articolo 3.

Art. 5

CONSORZI

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunità Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 6

PROVENTI

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a. Dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b. Dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi;
 - c. Dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d. Dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e. Dalla tassa del bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f. Dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi, nelle tartufaie artificiali;
 - g. "Tassa" di utenza;
 - h. Da qualsiasi altra fonte d'entrata ordinaria e straordinaria non prevista dal presente articolo.

Art. 7

AFFITTO AD UTENTI

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni ed in accordo con gli scopi dell'ente agrario, in affitto terreni di proprietà dell'Ente dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno ed in relazione al tipo di attività che dovrà essere svolta sul terreno stesso. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso in affitto mediante esperimento di asta tra gli utenti richiedenti.
2. L'affitto del terreno non può superare la durata di anni sei.

Art. 8

AFFITTO PASCOLI ESUBERANTI

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni essenziali degli utenti, dopo cioè aver assicurato a ciascun utente l'esercizio dei propri diritti di uso civico ed in conformità da quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.
2. L'affitto del terreno non può superare la durata di anni sei.

Art. 9

CORRISPETTIVO PER USI CIVICI

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo straordinario per gli usi civici consentiti.

Art. 10

DIVIETO DI RIPARTIRE I PROVENTI

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle rendite di cui ai precedenti articoli come di qualsiasi economia dell'azienda.

Art. 11

OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI

1. Agli utenti ed agli utilizzatori dei beni di proprietà dell'Ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dei beni dati loro in concessione a qualsiasi titolo.

Capo II

PATRIMONIO

Art. 12

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della CA Appennino Gualdese è quello dell'inventario di cui all'Art. 13.

Art. 13

INVENTARIO

1. E' compilato un esatto inventario costituito da un apposito registro di consistenza di tutti i beni mobili ed immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità Agraria Appennino Gualdese, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato alla stessa Comunità Agraria.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.14

ALIENAZIONI

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, eventualmente autorizzati, sono riportate nell'inventario di cui all'Art. 13.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge e nel solo caso in cui tali atti si riconoscano utili per la collettività e per il buon regime silvo-pastorale e di tutela ambientale.
3. Nelle aste, licitazioni e/o trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Capo III

ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

Art. 15

ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

1. Sono organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
 - D. Il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le Cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 16

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati nell'art. 40.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente l'ordine del giorno.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi maggiormente frequentati e anche mediante mezzi informatici, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere effettuata con inviti personali, sms, email ed altri mezzi elettronici nel medesimo termine di cui sopra.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli utenti.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno venti utenti oltre alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 17

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.22;
 - l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - gli atti di acquisto e vendita dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;

Art.18

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente ed i consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. Nel caso di morte, dimissioni o decadenza per perdita del requisito di utente dei membri, lo stesso Consiglio provvederà a surrogarli rispettivamente con il primo dei candidati non eletti nelle ultime elezioni che abbia riportato il maggior numero dei voti, poi con il secondo dei non eletti, poi con il terzo e così via.
3. Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto restava ancora al suo predecessore.
4. Al Consiglio di amministrazione spetta di:
 - Eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
 - Deliberare su tutte le questioni d'interesse dell'Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli Utenti;
 - Proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - La facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione;
 - Nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 19**Il Presidente.**

1. Spetta al Presidente:
 - Rappresentare legalmente l'Ente;
 - Convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
 - Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - Rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
 - Vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

Art. 20**Il Vice presidente.**

- Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Capo IV**ELEZIONI****Art. 21****Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto al voto gli utenti intestatari della scheda di famiglia, il tutore/curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto o inabilitato così come individuati dall'art. 41, iscritti alla lista Utenti monte entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello in cui vengono indette l'elezioni.
2. Sono eleggibili aventi il diritto di elettorato attivo e potendo assumere cariche amministrative, gli utenti iscritti alla lista Utenti monte da almeno tre anni consecutivi rispetto alla data in cui vengono indette le elezioni.
3. Non sono candidabili né eleggibili:
 - chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - gli stipendiati e i salariati dell'ente;
 - Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario del Comune di Gualdo Tadino o di eventuali forme associate o unioni dello stesso Comune, o coloro che abbiano ricoperto tali cariche nei sei anni precedenti alla data delle elezioni;
 - I dipendenti comunali o di forme associate costituite o partecipate dal Comune di Gualdo Tadino;
 - Chi, per condanna o altro impedimento, non possa esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - Chi abbia contenziosi in essere con la Comunità Agraria o chi sia debitore della stessa.

4. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 22

Elezione del Consiglio di amministrazione.

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Presidente e del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

- a) Indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) Costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente da scegliere tra gli Utenti;
 - Tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - Segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'Atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

- c) Pubblicare la lista Utenti monte aggiornata al 30 Novembre dell'anno precedente a quello delle elezioni;
- d) Predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) Dare ampia pubblicità – con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione – sulla data e sulle modalità elettorali o sui mezzi informatici disponibili;
- f) Recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo ed orario della elezione;
- g) Verificare che i componenti delle liste elettorali abbiano i requisiti di cui all'art.21.

Art. 23

Modalità elettorali

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge in un giorno festivo e le urne rimarranno aperte dalle ore 9 alle ore 19.
2. Cureranno le elezioni il Presidente del seggio e i tre scrutatori nominati dal Consiglio uscente e il Segretario del seggio.
3. Le candidature, distinte per la carica di presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 20° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

4. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene tra tutti gli iscritti alla lista degli utenti Monte da almeno tre anni consecutivi.
5. Ciascun elettore ha diritto a votare un nominativo per la carica di Presidente da scegliere fra i candidati presidenti delle varie liste e di esprimere fino a un massimo di 5 preferenze per quella da consigliare, in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
6. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
7. A parità di voti viene eletto il maggiore di età;
8. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti, iscritti nella lista Utenti Monte da almeno tre anni consecutivi, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere.
9. Sono nulle le schede che contengono un numero di voti maggiore di sei, o che a giudizio insindacabile del Presidente del seggio contengano espressioni di voto artificioso o che possano permettere di stabilire in qualche modo l'identità del votante.
10. Si intendono eletti il presidente e i primi 6 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
11. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
12. Al termine dell'ora di chiusura delle urne, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 24

Insedimento del Consiglio di amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Capo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Pubblicazione degli Atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune.

Art. 26

Responsabilità degli amministratori.

1. Per tutti i doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche;

Art. 27

Segretario.

L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da una persona estranea all'Amministrazione.

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualore le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli Utenti monte, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 28

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi per mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo o per grave nocumento apportato all'Ente.
2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza successiva e firmati dal presidente e dal segretario.
3. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti.
4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta.

Art. 30

Contenzioso

1. L'amministratore che intraprenda liti senza preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

Capo VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 31**Bilancio di previsione.**

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico finanziario.
2. Gli impegni di spesa devono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e devono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 32**Tesoreria.**

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede di Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di Amministrazione e cassa.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di affidarsi al servizio di un Istituto di credito operante sul territorio che farà la migliore offerta e da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33**Gestione di bilancio.**

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - Il giornale cronologico di cassa
 - Il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;

Art. 34**Avanzo di Amministrazione.**

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati – previa Deliberazione del Consiglio di amministrazione – per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi, pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 35**Conto Consuntivo.**

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 36

Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente tra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica cinque anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione dell'Assemblea generale degli utenti.

Capo VII

DIRITTO DI UTENZA ED UTENTI

Art. 37

Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà la facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca, fare carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e della polizia forestale, dei piani forestali ed economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

Art. 38

Azione pololare.

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 39

Estensione della disciplina.

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione, per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 – Capo 2 – del regolamento

approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 40

Utenti.

1. Sono da considerarsi utenti i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - Il tutore/curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto o inabilitato.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti, presentando i seguenti documenti, che vengono conservati presso l'Ente: copia del documento valido di riconoscimento, autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia e pagamento della "tassa" Utente Monte.

Art. 41

Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate per coloro che ne abbiamo perduto i requisiti o per decesso.
3. Non perdono il requisito di utente monte quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune conservando però, nel territorio frazionale, la propria azienda agricola, ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.
4. La cancellazione degli utenti dalla lista, tranne quella per morte, ed il rigetto delle istanze per nuove iscrizioni dovranno essere deliberate del Presidente, previo avviso agli interessati, che potranno presso la sede della Comunità esporre i motivi che credono di poter addurre per essere iscritti o mantenuti nella lista degli utenti.
5. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 42

Denuncia del bestiame.

1. Entro la prima quindicina di Dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 43

Compilazione ruoli tassa pascolo.

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunità agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi-bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Capo VIII CONTRAVVENZIONI

Art. 44

Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - Conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni di animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade;
 - occupazione senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione e/o degli organi competenti di aree, terreni o altri beni di proprietà della Comunità Agraria;
2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 45

Ammende.

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base alla legislazione Nazionale e Regionale.

Art. 46

Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale.

Art. 47**Contravventori.**

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 48**Rinvio .**

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Art. 49**Modifiche statutarie.**

1. Le modifiche al presente Statuto saranno apportate da apposita Assemblea degli Utenti Monte, convocata secondo quanto previsto dalle convocazioni ordinarie, con una maggioranza del cinquanta per cento (50%) più uno dei presenti.

Art. 50**Norma transitoria.**

1. Le norme previste dal presente Statuto per la costituzione degli organi entrano in vigore alla scadenza naturale del mandato in essere dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
